



COMUNE DI SANTA LUCE

PROVINCIA DI PISA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2009/2010-2010/2011

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia (già scuola materna), della scuola primaria (già scuola elementare) e della scuola secondaria di 1° grado (già scuola media) del Comune di Santa Luce, il viaggio di ritorno delle Scuole Superiori provenienti da Cecina nonché le trasferte fuori sede organizzate per esigenze scolastiche .

Il servizio è articolato nei percorsi A,B,C.(vedi schede allegate)Lo sviluppo dei percorsi A,B,C, sulla base delle attuali esigenze organizzative , comportano una percorrenza – rapportata all'intero anno scolastico, di Km. 35.500 cui dovranno aggiungersi i 1600 Km da effettuarsi in occasione delle uscite didattiche, con una percorrenza totale di Km 37.100.

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà durata pari agli anni scolastici 2009/2010-2010/2011,

I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario scolastico, con interruzione per le festività natalizie e pasquali, fatte salve eventuali variazioni apportate dall'Autorità Scolastica locale.

Art. 4 - VARIAZIONE PREZZI

I prezzi del presente appalto saranno soggetti esclusivamente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, resa nota dall'ISTAT a partire dal secondo anno di contratto.

Art. 5 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta per l'espletamento del servizio è fissato in € 126.882,00= (centoventiseimilaottocottantaduevirgola00) I.V.A. esclusa, per l'intera durata del contratto (anni scolastici 2009/2010-2010/2011). Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, e pertanto saranno ammesse offerte esclusivamente in ribasso, pena l'esclusione dalla gara.

Tale valore è la risultante del costo chilometrico assunto a base d'asta di € 1,71, moltiplicato per la percorrenza annuale di Km 37.100, a sua volta moltiplicata per due, pari al numero degli anni di durata del contratto ($1,71 \cdot 37.100 \cdot 2 = 126.882,00$). Il numero dei chilometri da percorrere è presuntivo e non è vincolante per le parti contrattuali in quanto il reale quantitativo potrà variare, sia in diminuzione che in aumento, per effetto dell'effettivo utilizzo del servizio da parte dell'utenza o per modifica dei percorsi da parte dell'Amministrazione comunale; per tanto il servizio dovrà essere svolto anche per quantitativi minori o maggiori.

I percorsi saranno definiti all'inizio di ogni anno scolastico. (Per quanto riguarda la possibilità che gli stessi subiscano modificazioni in corso d'anno, si veda l'art. 10)

Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato è considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.

La ditta incaricata non può per nessun motivo esimersi dall'effettuare il servizio.

Il trasporto dovrà essere effettuato, giornalmente, seguendo i percorsi che vengono forniti dall'Amministrazione Comunale, per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico.

Detti percorsi (A – B – C) stanti le caratteristiche del servizio richiesto, hanno carattere puramente indicativo, in quanto potranno essere suscettibili di variazioni in base al numero degli studenti da trasportare, a sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa determinazione degli orari scolastici, anche in relazione alle decisioni assunte dalle autorità competenti.

Il servizio comprende il trasporto al mattino, il trasporto di fine mattinata, e quello pomeridiano, nel caso di rientri scolastici. La raccolta al mattino prevede il trasporto congiunto degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado nei due mezzi in servizio. Ritorno pomeridiano scuole superiori provenienti da Cecina.

Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

L'Impresa appaltatrice dovrà comunque garantire sempre il servizio provvedendo a sostituire i mezzi di trasporto e il personale in caso di impedimenti che potrebbero verificarsi nell'espletamento del servizio in oggetto: L'Amministrazione comunale sollevata da ogni responsabilità o da maggiori spese.

Al servizio di trasporto degli alunni devono essere adibiti veicoli in possesso dei requisiti di cui al D.M. 31.1.97, abilitati al trasporto di un numero adeguato di studenti oltre al conducente. Nella carta di circolazione, conservata all'interno delle vetture, dovrà essere indicato il numero dei posti disponibili.

Per l'espletamento del servizio, oggetto del presente Disciplinare, la ditta appaltatrice dovrà:

- A. avere in dotazione mezzi, attrezzature e personale, adeguati alle prestazioni richieste (anche in rapporto al tipo di utenza trasportata). Dovrà pertanto dimostrare la disponibilità di almeno i seguenti mezzi e personale:
- n° 2 mezzi : 1 con capacità di trasporto (compreso accompagnatore e autista) di almeno 40 passeggeri e 1 con capacità di trasporto (compreso accompagnatore e autista) di almeno 28 passeggeri.(Percorso A e B)
 - N° 1 mezzo con capacità di trasporto di almeno 18 passeggeri (mezzo adibito servizio con conducente -Percorso C)
- B. adibire alla guida dei mezzi personale in possesso dei requisiti tecnico – professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto e pertanto la patente di guida di tipo D con CAP. Qualora detto personale sia dipendente della ditta affidataria, lo stesso dovrà essere legato alla ditta medesima da un rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo di categoria e conseguente regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Il personale impiegato alla guida dei mezzi, dovrà tenere in servizio un contegno decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti;
- C. il personale di sorveglianza sarà messo a disposizione dell'Amministrazione.
- D. adibire al servizio automezzi in buono stato di manutenzione, sotto il profilo della meccanica, della carrozzeria e degli interni, (in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confortevolezza). A tale scopo gli automezzi saranno previamente visionati dall'Amministrazione committente che dovrà esprimere il proprio gradimento a mezzo di comunicazione scritta. Qualora, durante lo svolgimento del servizio gli automezzi mostrassero segni di degrado, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la loro sostituzione con altri in migliore stato di manutenzione.(nessuno degli automezzi regolarmente impiegati dovrà avere un'età superiore a 9 anni solari)

Il Comune provvederà all'accertamento di detti requisiti.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risultasse sprovvista di tali requisiti e non in regola con le norme che li disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune. Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento con risoluzione del rapporto. Il Comune in questo caso si riserva la facoltà di affidare il servizio alla ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.

La ditta affidataria è inoltre obbligata a:

- A. presentare, prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:
- copia dell'autorizzazione di noleggio di autobus con conducente,
 - copia della carta di circolazione dei mezzi,
 - copia delle polizze assicurative dei mezzi,
 - copia delle patenti di guida e CAP dei conducenti;
- B. indicare al Comune committente il nominativo del personale addetto al servizio di trasporto

ed accompagnamento entro 3 giorni dall'inizio del servizio stesso; eventuali modifiche nelle persone degli autisti dovranno essere comunicate all'Ufficio comunale preposto prima dell'utilizzo di detto diverso personale;

- C. comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo (corredato di numero telefonico e fax) di un suo tecnico, responsabile verso il Comune per l'espletamento di tutti i servizi. Questi dovrà tempestivamente segnalare al Comune l'opportunità di potenziare o razionalizzare i servizi sulla scorta di riscontri operativi;

Art. 8 - SOSTITUZIONE DEI MEZZI

La ditta non potrà sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata. Nel caso in cui all'inizio di un servizio giornaliero non sia possibile utilizzare i mezzi autorizzati (ad es. per guasto improvviso) la ditta appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione via fax all'ente ed impiegare mezzi idonei sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati al fine di garantire lo svolgimento del servizio.

Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- garantire alla ditta un corrispettivo pari all'importo di aggiudicazione;
- comunicare annualmente il calendario scolastico e gli orari di servizio;
- avvisare tempestivamente la ditta appaltatrice, direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi, votazioni o altro), non appena ne venga a conoscenza.
- Comunicare i nominativi degli utenti che usufruiranno del servizio per i quali il Comune ha accolto la relativa domanda.

Art. 10 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture. Tale corrispettivo verrà corrisposto mediante rate mensili posticipate e costanti per i soli mesi di durata effettiva dell'anno scolastico(settembre-giugno).

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato..

Nell'ipotesi in cui le esigenze di trasporto determinino variazioni del percorso vale quanto segue:

- in ipotesi di diminuzioni del percorso chilometrico contenute nella percentuale del 10% il Comune manterrà fermo il valore del contratto ed il corrispettivo continuerà ad essere determinato sulla base della percorrenza assunta a base d'asta.

- Qualora la diminuzione del percorso chilometrico superi la percentuale del 10%, il Comune avrà diritto ad una riduzione del corrispettivo pari alla metà della differenza tra prezzo di aggiudicazione e corrispettivo determinato sulla base della nuova percorrenza (prezzo di aggiudicazione meno

costo chilometrico di aggiudicazione per nuovo e minore chilometraggio , diviso due);

- Qualora si determinino delle variazioni in aumento della percorrenza, la ditta aggiudicataria avrà diritto al maggior compenso calcolato sulla base del prezzo chilometrico di aggiudicazione.

Le variazioni del percorso dovranno essere assunte con determinazione del Responsabile del Servizio, il quale, se necessario, provvederà con le stesse all'eventuale atto di impegno di spesa.

La Ditta aggiudicataria, ove nell'espletamento del servizio individui soluzioni o misure organizzative più congrue nell'espletamento del servizio, potrà proporre al responsabile del servizio la loro adozione. Il Responsabile dovrà comunque fornire adeguata e motivata risposta.

Art. 11 - CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento sui mezzi in servizio controlli ed ispezioni a mezzo di proprio personale, accertare lo stato di manutenzione dei mezzi, nonché ordinare tutte le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie.

La Ditta aggiudicataria acconsente a far viaggiare sui propri pullman, qualora il Comune lo ritenga opportuno, personale addetto alla sorveglianza ed al controllo..

Art. 12 - ASPETTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E DI SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare tutte le norme di carattere previdenziale, assicurativo e di sicurezza sul lavoro vigenti, riconoscendo al personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto nazionale di categoria. In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone di appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento danni.

Art. 13 - RESPONSABILITA'

L'Appaltatore è direttamente responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per qualsiasi danno a cose o persone provocato nello svolgimento del servizio in argomento, e pertanto resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del Comune. L'Appaltatore, a garanzia di ciò, dovrà essere debitamente assicurato, con una primaria compagnia di assicurazioni, contro rischi R.C.T. (responsabilità civile terzi), per un importo adeguato, almeno € 6.000.000,00 (sei milioni) per singolo mezzo, ferma restando l'intera responsabilità dello stesso anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. A dimostrazione di quanto sopra, al momento della stipulazione del contratto d'appalto, la Ditta dovrà presentare apposita copia del citato documento. La ditta aggiudicataria dovrà garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

Inoltre, l'Appaltatore, ai sensi dei D.Lgs. n. 626/1994 e n. 242/1996 e s.m.i. e nel loro pieno rispetto, si obbliga a presentare, prima della stipulazione del contratto, idoneo piano di sicurezza,

impegnandosi a rispettarlo in tutte le sue parti, poiché lo stesso costituisce strumento efficace per la gestione del servizio appaltato.

Art. 14 – ENTITA' DEL CONTRATTO

Stante la particolarità del servizio la cui organizzazione dipende anche dal numero degli utenti e dalle esigenze scolastiche, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiederne una diminuzione ovvero una maggiorazione - rispetto alla quantità indicata in fase di gara - nella misura massima del 10%, riferita all'intero periodo contrattuale, senza che l'appaltatore possa per tale motivo avanzare pretese di sorta.

Le maggiori quantità richieste dovranno essere eseguite alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 15 - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ferma restando comunque la piena ed unica responsabilità nei confronti del Comune della ditta mandataria per ogni operazione ed atto inerente al servizio appaltato.

I raggruppamenti di imprese devono attenersi alla disciplina fissata dall'art. 37 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

La dotazione minima di mezzi e personale nel caso di associazione d'impresa si intende riferita al raggruppamento nella sua globalità.

Art. 16 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La scelta del contraente sarà effettuata tramite la procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006, valutata secondo gli elementi di cui alla lettera E) del bando .seguito individuati :

Tutte le ditte che, essendo in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal presente Capitolato, intendono partecipare alla gara, possono presentare offerta nei termini e nei modi prescritti.

In caso di offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la commissione di gara applicherà quanto previsto dall'art. 86 e seguenti del D. Lgs 163/2006.

In caso di offerte che hanno ottenuto parità di punteggio, si procederà al sorteggio.

La presentazione dell'offerta, pur essendo immediatamente vincolante per la ditta, impegna il Comune solo dopo la stipula del contratto.

Art. 17 - TRASPORTO SCOLASTICO

Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto scolastico di cui all'art. 1 del presente Capitolato sono le seguenti:

- a) luogo di espletamento: ambito territoriale comunale con una percorrenza giornaliera complessiva presunta di circa Km. 169;

- b) periodo di espletamento: da settembre a giugno di ciascun anno scolastico, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica;
- c) giorni settimanali di espletamento: dal lunedì al sabato per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado; dal lunedì al venerdì per la scuola dell'infanzia;
- d) caratteristiche del servizio: le fermate corrisponderanno alle singole residenze degli alunni oppure ai punti di raccolta /consegna concordati con l'Amministrazione Comunale;
- e) orari di espletamento del servizio: l'orario delle singole fermate è stabilito in contraddittorio con la ditta affidataria prima dell'inizio del servizio, comunque nel rispetto dell'orario delle scuole e salvo modifiche disposte dai competenti organi scolastici. Gli orari delle Scuole sono qui riportati:
- scuola dell'infanzia:
inizio lezioni 09.00 fine lezioni 15.50;(dal lunedì al giovedì)
inizio lezioni 09.00 fine lezioni 16,20 (venerdì)
 - scuola primaria:
inizio lezioni 08.30 fine lezioni 15. 50;(dal lunedì al giovedì)
inizio lezioni 08,30 fine lezioni 12,30 (venerdì)
 - scuola secondaria di 1° grado:
inizio lezioni 08.30 fine lezioni 13,30.(dal lunedì al sabato)
 - scuola secondaria di 2° grado:
raccolta Bivio Poggiberna ore 13,00

Art. 18 - TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE

La ditta appaltatrice dovrà effettuare gratuitamente le uscite per attività parascolastiche, durante tutto l'anno scolastico, su richiesta della scuola e preventivamente concordate.

Il tragitto corrisponde ad un raggio massimo di Km. 45.

Le uscite avvengono durante l'orario scolastico e sono autorizzate dall'Istituto Comprensivo competente.

Art. 19 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI

La ditta appaltatrice dovrà effettuare il trasporto (ritorno) degli studenti delle scuole superiori di Cecina, dal lunedì al venerdì, intorno alle ore 13,00 con il seguente tragitto:

- Raccolta Bivio Poggiberna / SS 206
- Via Poggiberna Pomaia, Piazza Veneto Pastina, Santa Luce/ Villaggio scolastico / Piazza Pieve di Santa Luce.

Art. 20 – PERIODO DI PROVA

La ditta aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 60 giorni dall'inizio del servizio. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione dei servizi non rispondesse alle norme previste dal presente disciplinare e dal contratto, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto stesso ed

aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l'offerta sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

La risoluzione ai sensi del presente articolo avviene a seguito di determinazione da parte del Responsabile del servizio Pubblica Istruzione del Comune, recante le motivazioni del mancato superamento della prova, debitamente portata a conoscenza dell'aggiudicataria e della ditta immediatamente seguente in graduatoria con lettera raccomandata a.r.; la risoluzione ha effetto a partire dal sedicesimo giorno successivo alla data di ricezione della predetta nota da parte dell'aggiudicatario.

In assenza di provvedimenti espressi da parte del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione del Comune entro dieci giorni dal termine del periodo di prova, questo si intende positivamente superato.

Art. 21 – RAPPORTI CON COMUNE ED ISTITUTI SCOLASTICI

E' fatto obbligo, oltre che alla ditta, anche alle Direzioni degli istituti scolastici interessati al servizio, di rispettare le condizioni riportate nel presente Capitolato. In particolare nel caso di scioperi ed assemblee sindacali, le Direzioni, per tempo, e quindi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'avvenimento, dovranno darne comunicazione scritta, anche tramite fax, all'ufficio preposto del Comune, indicando motivazione, classi e numero dei bambini, plesso ed orari di partenza. In tal caso il Comune avvertirà la ditta e darà il consenso allo svolgimento del trasporto. La ditta, se nulla contrasterà con il presente Capitolato sarà obbligata a dare corso al trasporto. Se le Direzioni degli istituti non adempiranno a quanto sopra riportato, nulla potranno pretendere dalla ditta appaltatrice, la quale potrà anche rifiutarsi di eseguire detti servizi straordinari, pur garantendo il servizio ordinario.

Se durante il servizio dovessero verificarsi degli inconvenienti di carattere comportamentale ed educativo da parte degli alunni trasportati, tali da esigere la ripresa degli stessi da parte dell'autista, la ditta, entro 24 (ventiquattro) ore, dovrà segnalare il fatto per iscritto, relazionando dettagliatamente, sia al Comune sia al Dirigente dell'istituto scolastico di appartenenza degli alunni, affinché vengano assunti i provvedimenti del caso.

ART. 21– INADEMPIENZE E PENALITA'

E' fatto obbligo alla ditta di iniziare il servizio nella data prestabilita.

La ditta affidataria dovrà collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio Comunale preposto qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio, il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:

A. in caso di comportamento disdicevole del personale addetto alla guida degli automezzi,

consistente in guida eccessivamente disinvolta, linguaggio e modi volgari, incidenti dovuti a colpa del conducente del mezzo senza danni alle persone trasportate ed altri comportamenti contrari alla morale o alla diligenza del buon padre di famiglia, verrà applicata una sanzione pecuniaria di € 500,00. La reiterazione, anche per una sola volta, di tali comportamenti darà diritto all'Amministrazione committente di ottenere la sostituzione del personale in oggetto dal giorno di servizio immediatamente successivo alla richiesta stessa da prodursi anche a mezzo fax;

- B. per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati dalla ditta, non preventivamente autorizzati, comporterà una penale di € 500,00 per ogni giornata di utilizzo dei mezzi;
- C. per ritardi nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi superiori a 15 minuti, comporterà l'applicazione della penale di € 250,00, dopo la contestazione del terzo ritardo;
- D. gravi e ripetute violazioni al codice della strada, l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 500,00, la seconda volta e le successive il raddoppio di detta sanzione;
- E. la mancata ordinaria pulizia e manutenzione del mezzo e degli interni comporterà, la prima volta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 250,00, la seconda e le successive, il raddoppio di detta sanzione;
- F. per mancata o parziale percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata, verrà applicata la penale di € 500,00 al giorno, nonché rimborso di ulteriori spese che il Comune dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
- G. per mancata comunicazione al Comune dell'interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore, verrà applicata la penale di € 500,00.
- H. Comportamenti scorretti e lesivo dell'incolumità e della personalità dei passeggeri da parte del personale in servizio, mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza trasportati, presenza sui veicoli di persone non autorizzate ecc.) verrà applicata una penale di € 1.000,00=

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione della penalità è la contestazione dell'infrazione mediante lettera raccomandata A.R.

Alla contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, la ditta ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla ditta, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di 30 giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e verrà comunicato l'ammontare della penale.

Dette penalità, nonché gli eventuali danni e spese a carico della Ditta Appaltatrice di cui al presente Disciplinare, saranno trattenute con il metodo ritenuto più opportuno da parte degli uffici competenti e pertanto o sul primo rateo in scadenza o, in alternativa, dalla cauzione definitiva.

L'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e

delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'ente, nei seguenti casi:

1. per motivi di pubblico interesse;
2. per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
3. per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
4. per contravvenzione alle disposizioni di legge o ai regolamenti relativi ai servizi;
5. per frode ed in caso di fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
6. per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla normativa che disciplina la materia;
7. per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;
8. per reiterati inadempimenti;
9. quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Disciplinare;
10. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R., con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni quindici per la presentazione di eventuali repliche.

Nel caso di risoluzione la ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore.

Qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Disciplinare, rivestano carattere d'imminente gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio, il Comune procederà alla risoluzione immediata del contratto e ad affidare la prosecuzione del servizio ad altra ditta, imputando all'appaltatore le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione, il Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Art. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato all'Appaltatore cedere il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni accertati e le spese sostenute dal Comune.

Art. 24 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e la ditta appaltatrice in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di appalto, competente a giudicare sarà il foro di PISA. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 25 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria di € 2.537,64= (duemilacinquecentotrentasette/64) pari al 2% dell'importo a base d'asta, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, per coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione.

Tale cauzione dovrà prevedere espressamente:

1. l'impegno dell'Istituto bancario o assicurativo a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia riferita alla cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione;
2. la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. la validità della cauzione per 180 giorni .

La ditta, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, dovrà prestare un deposito cauzionale definitivo, nei modi e nelle forme di cui all'art. 113 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i.

Detta cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia di assicurazione ed accettata dalla stazione appaltante.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Dovrà inoltre contenere l'esplicito impegno dell'Azienda, Istituto o Impresa a versare la somma alla tesoreria comunale, nel caso in cui alla stessa debba essere incamerata dal Comune al verificarsi di uno dei casi previsti dalla legge.

Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese

che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione, di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La somma verrà svincolata, con apposito atto dell'ufficio competente, al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 26 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

ART. 27 SPESE VARIE E DI CONTRATTO

Dopo l'aggiudicazione la ditta sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto, nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione di contratto d'appalto (scritturazione, bolli, registrazione del contratto), ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti all'appalto (assicurazioni, costituzione di cauzioni,...) saranno a totale carico della ditta.

E' a carico del Comune la sola I.V.A.

Tutte le spese di natura varia per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio sono a carico della ditta appaltatrice.

Art. 28 – RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE

Il presente appalto è soggetto, oltrechè all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle norme del Codice Civile, della legislazione in materia di appalti n. 163/2006 e, più in particolare, alla disciplina del settore dei trasporti pubblici.

La ditta è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Art. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutte le informazioni assunte saranno utilizzate ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (privacy), esclusivamente nell'ambito della presente gara.